

TI_GERICHTE 12.2018.99 vom 3. Oktober 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-10-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2018.99

FR: TI_GERICHTE 12.2018.99 du 3 octobre 2018

IT: TI_GERICHTE 12.2018.99 del 3 ottobre 2018

Regeste

Provvedimenti cautelari, divieto di utilizzo e disposizione di un posto di ormeggio, oggetto di un contratto di cessione; parvenza di buon fondamento della pretesa di merito, verosimiglianza dell'inadempimento contrattuale e del conseguente recesso dal contratto; valenza di una nota di credito

Erwägungen

E. 16

In sostanza, da un complessivo esame della fattispecie e dei documenti agli atti non si possono ritenere sufficientemente chiariti i rapporti fra le parti in relazione al contratto doc. B e le circostanze che hanno portato all'emissione della nota di credito di cui al doc. 2. Non emergendo in maniera evidente, a questo stadio di causa limitato a un esame sommario, sufficienti elementi a supporto della versione dei fatti dell'istante e in particolare a supporto di un inadempimento contrattuale da parte di AO 1, rispettivamente emergendo dagli atti elementi in contrasto con detta versione dei fatti, non si può ritenere che il Pretore abbia abusato del proprio potere di apprezzamento negando le misure cautelari richieste.

E. 17

A titolo puramente abbondanziale si sottolinea che nemmeno l'adempimento di ulteriori presupposti cautelari risulta in modo limpido dagli atti di causa. Ciò in particolare in relazione al postulato divieto di utilizzo del posto di ormeggio (laddove l'istante nemmeno allega se vi sia effettivamente un utilizzo da parte della convenuta rispettivamente che tipo di pregiudizio difficilmente riparabile ciò possa causarle, e nemmeno in che modo detto divieto di utilizzo possa salvaguardare la sua pretesa nel merito, ovvero una pretesa di accertamento), ma altresì in connessione con il divieto di disporre dei suddetti diritti: innanzitutto, il pericolo di una simile cessione e la conseguente urgenza del provvedimento richiesto sono rimasti allo stadio di pura allegazione, senza essere supportati da riscontri oggettivi come ad esempio un pregresso comportamento di controparte; in seguito, nemmeno il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (e meglio di un'asserita impossibilità per la convenuta di risarcire l'appellante dei danni causatile da un'illecita cessione) emerge in modo sostanziato dalle allegazioni dell'appellante, ritenuto che agli atti non vi sono elementi che suggeriscano un rischio di insolvenza della controparte e che la richiesta di edizione di rendiconti dal 2014 in avanti, e il successivo esame della relativa documentazione, difficilmente si conciliano con le esigenze di celerità del procedimento cautelare.

E. 18

Ne discende che l'appello di AP 1 deve essere respinto, con conseguente conferma del giudizio pretorile. Non vi è pertanto necessità di esaminare la censura dell'appellata in

relazione a un'asserita irricevibilità in ordine dell'istanza cautelare. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: 1. L'appello 9 luglio 2018 di AP 1 è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 500.- sono a carico dell'appellante, che rifonderà all'appellata fr. 500.- per ripetibili. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Il presidente della seconda Camera civile A. Fiscalini Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.